

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 215)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

col **Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1968

Norme per il decentramento di alcune competenze della Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la determinazione dei criteri di ripartizione, per territorio e per categorie di alloggi, delle quote di riserva relative agli IACP, all'INCIS, ai Comuni ed alle Provincie.

L'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, inoltre, dispone che i regolamenti di condominio devono ricevere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, approvazione che si intenderà tacitamente accordata decorsi 90 giorni dalla trasmissione degli atti al Ministero stesso.

Al riguardo, è da notare che, in sede di applicazione delle norme suindicate, si sono rivelati vari inconvenienti determinati sia dalla mole del lavoro (basti pensare ad esempio che soltanto i Comuni interessati alla costituzione della riserva sono più di mille) sia dalla qualità delle pratiche da svolgere (le quote di riserva ed i condomini richiedono infatti intenso scambio di corrispondenza in sede di istruttoria delle pratiche) sia ancora dall'urgenza con cui tali pratiche debbono essere trattate.

Infatti, per l'approvazione dei regolamenti di condominio la legge pone, come si è detto, a carico dell'Amministrazione un termine perentorio di tre mesi; mentre la co-

stituzione della quota di riserva rappresentata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, il presupposto perchè possa farsi luogo alla cessione in proprietà degli alloggi inclusi nella quota da cedere.

Pertanto, allo scopo di snellire le procedure od accelerare la trattazione delle pratiche di che trattasi, si ritiene opportuno, così come peraltro la legge ha già previsto per le autorizzazioni all'affitto degli alloggi popolari (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni), che si faccia luogo al decentramento ai Provveditori alle Opere pubbliche dei compiti ora attribuiti

al Ministro dei lavori pubblici dagli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Infatti agli adempimenti richiesti dalla legge potrà essere provveduto più proficuamente dagli organi locali che conoscono viepiù le singole situazioni e possono pertanto meglio valutarle.

Resta, beninteso, all'Amministrazione centrale la competenza ad approvare le quote di riserva dell'INCIS, trattandosi di ente che svolge attività in campo nazionale.

All'uopo è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le attribuzioni spettanti al Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle provincie e dei comuni, sono trasferite ai Provveditori alle Opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.

Resta attribuita al Ministro dei lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

La competenza attribuita dall'articolo 9, terzo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231, al Ministro dei lavori pubblici, di approvare i regolamenti di condominio degli alloggi popolari, è trasferita ai Provveditori alle Opere pubbliche.